

Vademecum sulla Valutazione dei percorsi di secondo livello di istruzione per gli adulti

In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 4 del DPR 122 del 2009 che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le precisazioni contenute nella Circolare Ministeriale n.3 del 17 marzo 2016 di seguito illustrate.

La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto Formativo Individuale - elaborato dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 - con cui viene formalizzato il Percorso di Studio Personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico frequentato dall' adulto.

Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili ¹.

Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione prevista dall'articolo 6, comma 6 del DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo².

Valutazione Intermedia e Finale

La valutazione intermedia coincide con la chiusura del quadrimestre e si riferisce alla prima annualità di corso che compone ciascuno dei due periodi didattici in cui si articola il secondo livello dei corsi di istruzione per adulti.

E' finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze relative alle discipline, indicate nel piano delle UDA che compongono il Patto Formativo Individuale, da acquisire ad esito del percorso di studio personalizzato (PSP) al termine dell'anno di riferimento.

Qualora in sede di scrutinio ad esito della valutazione intermedia venga accertato un livello insufficiente di acquisizione (inferiore a 6) delle suddette competenze, il consiglio di Classe comunica all'adulto e alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l'adulto può comunque avere accesso.

¹Con l'occasione, si fa presente che nell' ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'art.11, comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato

² in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 7 del DPR 263/12 è compito della Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 predisporre il relativo modello

La valutazione finale fa riferimento alle Uda previste dal PFI relativo al singolo periodo didattico per ciascuno studente e presuppone la somministrazione di un congruo numero di prove volte ad accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunte; la valutazione finale tiene conto altresì del processo di crescita progressiva della personalità dello studente al fine di valorizzarne il patrimonio culturale e professionale a partire dalla sua storia individuale.

Nel caso in cui lo studente non abbia acquisito le conoscenze e le competenze previste al termine di ciascuna U.d.A. in un numero significativo di discipline, constatato dal mancato conseguimento di una valutazione sufficiente nelle stesse, tali da non poter essere recuperate con un attività di studio nel periodo didattico successivo, il consiglio di classe delibera la non ammissione al periodo successivo. Segue relativa comunicazione allo studente delle carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del nuovo percorso di studio personalizzato.

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

Ai fini dell'ammissione all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono confermate le disposizioni dettate dall'art. 6 del DPR 122 del 2009: gli alunni che, nello scrutinio finale del terzo periodo didattico, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili, sono ammessi all'esame di Stato.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, attribuisce il punteggio per il **credito scolastico** di cui all'articolo II del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni, **moltiplicando per due il credito scolastico attribuito ad esito dello scrutinio finale del secondo periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati.**

Regolarità della frequenza

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Al riguardo, si precisa che il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (con la specifica riportata in nota 1).

Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio dei Docenti³ e rimesse al giudizio del CdC in merito alla condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'Esame di Stato.

³ Si rinvia alle casistiche di assenze corredate da regolare certificato medico o dichiarazione del datore di lavoro attestante l'orario di servizio del dipendente

